

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 2-3175

Articolo 8 bis della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8: "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento". Approvazione schema tipo di Protocollo di collaborazione da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e il Tribunale di Torino.

A relazione dell'Assessore Marrone:

Premesso che:

- per crisi di sovraindebitamento si intendono le situazioni di squilibrio tra obblighi assunti verso i creditori e l'incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali;
- la Raccomandazione della Commissione europea 2014/135/UE del 12 marzo 2014, ha il duplice obiettivo di incoraggiare gli Stati membri a istituire un quadro giuridico omogeneo che consenta la ristrutturazione efficace delle imprese in difficoltà finanziaria e di dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti, promuovendo l'imprenditoria, gli investimenti e l'occupazione e contribuendo a ridurre gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno;
- con l'accesso alle procedure di insolvenza, sia da parte degli imprenditori che da parte dei debitori civili, si vuole prioritariamente ottenere l'esdebitazione che contrasta il buon funzionamento del mercato e della società, in quanto oltre a rappresentare occasione di ricorso all'usura, ostacola le attività che concorrono al progresso materiale o spirituale della società;
- con la legge 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.s. "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*", è stata introdotta una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi siano già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne.

La L. 3/2012 si applica a qualunque soggetto, sia persona fisica che giuridica e, prevede la possibilità per i debitori che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo ad un tribunale e ad esperti.

Considerato che:

- la Regione Piemonte che è da sempre sensibile ai problemi legati all'usura e al sovraindebitamento, promuove la realizzazione di interventi di contrasto ai fenomeni dell'usura con la legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 "*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento*":
 - all'articolo 2 ha istituito un Fondo Regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime;
 - all'articolo 4:
 - il comma 1bis prevede la possibilità di erogare a soggetti sovraindebitati, in possesso di un accordo omologato dal giudice, un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo Stato di sovraindebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di euro 1.500,00 e un massimo di euro 4.000,00. La gestione dei contributi è affidata a Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell'articolo 11 comma 1bis della stessa l.r.8/2017;
 - il comma 1 ter prevede che nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore e non sia possibile dare attuazione all'articolo 8, comma 2,

della l.r. 3/2012 per mancanza di terzi che sottoscrivano, anche in garanzia, la proposta di accordo o di piano, la Regione concede un finanziamento agevolato a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento, se l'Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento (OCC) accerta che tale contributo è sufficiente al raggiungimento dell'accordo. L'importo di tale finanziamento è compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 15.000,00;

- il comma 1-quater dispone che le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1bis e del finanziamento agevolato di cui al comma 1 ter siano definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base di intese con tribunali a cui fanno riferimento gli OCC o attraverso protocolli d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 8/2017.
- l'emergenza Covid ha innescato una maggiore necessità di attenzione, perché c'è il rischio per chi è in difficoltà di divenire ancora più vulnerabile e aggredibile dalle organizzazioni malavitose, si rende necessario mettere in campo tutte le energie possibili per intercettare ogni possibile segnale di allarme e anticipare l'offerta di un welfare criminale a sostegno di famiglie e imprese in difficoltà e ne consegue quindi la necessità di riavviare un forte processo di collaborazione interistituzionale in materia, nell'ottica di agire in sinergia contro le difficoltà emerse in questo particolare momento di emergenza sanitaria e rafforzare ulteriormente l'azione congiunta per la prevenzione e il contrasto delle condotte criminose afferenti la materia.

L'articolo 8 bis della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 prevede che la Regione Piemonte concorra a prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento anche attraverso la stipula di eventuali protocolli di intesa con i tribunali, con gli organismi di conciliazione della crisi, e con le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996.

Valutato opportuno adottare una prassi comune tra i diversi soggetti che, ciascuno nel proprio ambito, sovrintendono o possono contribuire a gestire nel modo più efficace le procedure compositive, il Tribunale di Torino e la Regione Piemonte hanno reputato di stipulare un Protocollo per favorire le condizioni affinché i debitori individuali civili conoscano e possano usufruire dei benefici e degli strumenti resi disponibili dalla normativa nazionale e regionale. In questo quadro, infatti, può certamente svolgere un ruolo proattivo sia il Tribunale di Torino, mediante l'attività dei Giudici delle Esecuzioni e dei loro ausiliari, sia la Regione Piemonte, con gli strumenti messi a disposizione dalla l.r. 8/2017 e con l'ausilio dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento che è istituzionalmente preposto al monitoraggio di dati, prassi e procedure.

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema tipo di Protocollo di collaborazione, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e il Tribunale di Torino, denominato "*Interventi regionali per il sostegno al percorso di uscita dal sovraindebitamento*", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, infine, di demandare al Presidente della Regione Piemonte o suo delegato la sottoscrizione di detto Protocollo di collaborazione, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche tecniche non sostanziali.

Valutato di demandare al dirigente del Settore regionale competente l'adozione di eventuali atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i: “*Disciplina del l’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046/2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”. parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, al fine di sviluppare la più ampia collaborazione nell'ambito delle materie di usura e indebitamento, promuovendo la realizzazione di interventi di contrasto dei fenomeni legati alle suddette materie, lo schema tipo di Protocollo di collaborazione, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e il Tribunale di Torino, denominato “*Interventi regionali per il sostegno al percorso di uscita dal sovraindebitamento*”, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il suddetto schema tipo di Protocollo è aperto alla sottoscrizione da parte di altri soggetti quali i tribunali, gli organismi di conciliazione della crisi, e le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996;
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato la sottoscrizione del suddetto schema tipo di Protocollo di collaborazione, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche tecniche non sostanziali;
- di demandare al dirigente del Settore regionale competente l’adozione di eventuali atti necessari all’attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 23, lettera d) del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

(omissis)

Allegato

**INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO DI
USCITA DAL SOVRAINDEBITAMENTO
TIPO
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
TRA
LA REGIONE PIEMONTE e il TRIBUNALE DI TORINO**

Premesso che:

Con Raccomandazione del 12.03.2014 la U.E. ha rivolto agli Stati membri l'invito a garantire alle imprese in difficoltà finanziaria l'accesso a procedure che permettano loro di ristrutturarsi in una fase precoce, in modo da evitare l'insolvenza, massimizzando pertanto il valore di *recovery* per i creditori ed individuando altresì l'obiettivo di *dare una seconda possibilità agli imprenditori onesti che accedono alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento* (primo considerando).

Nella medesima raccomandazione si precisa che, sebbene essa non concerna specificamente il sovraindebitamento di consumatori ed il loro fallimento, gli *Stati membri sono invitati a valutare la possibilità di applicarne i principi anche ai consumatori* e, in generale, al debitore civile (quindicesimo considerando).

Uno degli obiettivi delle procedure di insolvenza, sia dell'imprenditore che del debitore civile, è quello di ottenerne l'esdebitazione, esigenza dettata non soltanto da ragioni etiche o morali, ma anche dalla necessità di garantire il buon funzionamento del mercato – che altrimenti vedrebbe sottratto alla produzione un numero elevato di acquirenti, privati di ogni capacità recettiva – e della società, in quanto la condizione di sovraindebitamento, oltre a poter rappresentare occasione di ricorso all'usura, le sottrae un numero elevato di cittadini potenzialmente attivi, in grado di adempiere ai fondamentali doveri imposti dall'articolo 4 della Costituzione.

Con la legge 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.s. "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*", (di seguito denominata l. 3/2012), il legislatore italiano ha introdotto una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi siano già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne.

Tra la platea di soggetti potenzialmente interessati all'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento numerosi sono i debitori assoggettati alle procedure di esecuzione immobiliare, i quali sono sottoposti alle esecuzioni perlopiù a causa del mancato pagamento delle rate dei mutui contratti per l'acquisto di immobili, delle spese ed oneri condominiali o delle imposte dovute all'Erario, a causa di contingenze spesso scusabili o incolpevoli.

È maturata conseguentemente la convinzione, per i risvolti macroeconomici e sociali dianzi esposti, che occorra dare concretezza alle possibilità di accesso dei debitori civili alle procedure compositive della crisi da sovraindebitamento, favorendone l'accesso agli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) al fine di realizzare efficacemente una soluzione concorsuale del sovraindebitamento ed in tal modo per venire alla esdebitazione.

In particolare, al fine di favorire il precitato accesso, la Regione Piemonte, con la legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 "*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento*", (di seguito denominata l.r. 8/2017) ha istituito all'articolo 2 un Fondo Regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime.

L'articolo 4 della predetta l.r. 8/2017:

1. al comma 1 bis prevede la possibilità di erogare a soggetti sovra indebitati, in possesso di un accordo omologato dal giudice, un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di euro 1.500,00 e un massimo di euro 4.000,00. La gestione dei contributi è affidata a Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell'articolo 11 comma 1bis della stessa l.r. 8/2017;
2. al comma 1 ter prevede che nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore e non sia possibile dare attuazione all'articolo 8, comma 2, della l.r. 3/2012 per mancanza di terzi che sottoscrivano, anche in garanzia, la proposta di accordo o di piano, la Regione concede un finanziamento agevolato a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento, se l'Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento (OCC) accerta che tale contributo è sufficiente al raggiungimento dell'accordo. L'importo di tale finanziamento è compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 15.000,00;
3. al comma 1-quater dispone che le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1bis e del finanziamento agevolato di cui al comma 1 ter siano definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base di intese con tribunali a cui fanno riferimento gli OCC o attraverso protocolli d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 8/2017.

Nel corso degli anni e grazie alla l. 3/2012 sono numerosi gli OCC istituiti e attivi sul territorio piemontese.

Nella condivisa opinione che sia opportuno adottare una prassi comune tra i diversi soggetti, che ciascuno nel proprio ambito, sovrintendono o possono contribuire a gestire nel modo più efficace le procedure compositive, il Tribunale di Torino e la Regione Piemonte sono pervenuti alla determinazione di stipulare il presente Protocollo per favorire le condizioni affinché i debitori individuali civili conoscano e possano usufruire dei benefici e degli strumenti resi disponibili dalla normativa nazionale e regionale. In questo quadro, infatti, può certamente svolgere un ruolo proattivo sia il Tribunale di Torino, mediante l'attività dei Giudici delle Esecuzioni e dei loro ausiliari, sia la Regione Piemonte, con gli strumenti messi a disposizione dalla l.r. 8/2017 e con l'ausilio

dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento che è istituzionalmente preposto al monitoraggio di dati, prassi e procedure.

TANTO PREMESSO

che costituisce parte integrante del presente Protocollo

il Tribunale di Torino, in persona del Presidente Dott.....

la Regione Piemonte, in persona del Presidente Dott.....

il Consiglio regionale del Piemonte, in persona del Presidente Dott.....

altri aderenti....

convengono quanto segue:

1. La Regione Piemonte e il Tribunale di Torino, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a fare quanto possibile per favorire la conoscenza degli strumenti regionali, tra cui i contributi e i finanziamenti meglio descritti in premessa, volti a favorire l'uscita dallo stato di sovraindebitamento, si impegnano altresì a definire le modalità utili a porre in essere ulteriori mezzi regionali che potranno essere attivati in esecuzione della l.r. 8/2017.

I firmatari si impegnano altresì a garantire il monitoraggio dell'accesso ai contributi, per verificare l'efficacia del sostegno regionale.

2. La Regione Piemonte si impegna inoltre ad attuare la l.r. 8/2017, in particolare a favorire l'accesso ai contributi:

- ai sensi dell' articolo 4, comma 1 lettera a) che prevede un indennizzo, riconosciuto una tantum, di importo variabile, da un minimo di euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 20.000,00, in funzione della gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati. In caso di morte del beneficiario, l'indennizzo è devoluto agli eredi legittimi;
- ai sensi dell' articolo 2, comma 5, lettera b) che richiama l'articolo 12 della l. 3/2012 e che dispone che una quota del fondo vada a favore dei soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo con i creditori omologato dal Tribunale;
- per il tramite della propria finanziaria in house Finpiemonte S.p.A, ai sensi dell' articolo 11, comma 1 bis.

I contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili ed i criteri e le procedure di concessione degli stessi saranno definiti con provvedimento regionale di concerto con Finpiemonte S.p.A..

3. Il Tribunale di Torino, tramite il personale dell'URP- Sportello del Cittadino e la pubblicazione dell'informazione sul sito internet del Tribunale, avrà cura di informare i soggetti sovraindebitati della possibilità di accedere ai benefici previsti dall'articolo 4, commi 1 bis ed 1 ter della l.r. 8/2017.

4. I Giudici della Sezione delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Torino invieranno un comunicato ai Custodi nominati per la gestione degli immobili oggetto di esecuzione forzata, con il quale conferiranno loro l'incarico di informare i debitori esecutati dei benefici previsti dall'articolo 4, commi 1 bis e 1 ter della l.r. 8/2017 -

5. I Custodi giudiziari delle espropriazioni immobiliari, in occasione del primo contatto con il debitore esecutato, avranno, dunque, cura di informare i debitori esecutati dell'esistenza e delle possibilità offerte dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei benefici previsti dall'articolo 4, commi 1 bis e 1 ter, della l.r. 8/2017.

6. Dall'applicazione del presente Protocollo non potranno derivare oneri o spese di alcun genere per il Tribunale di Torino, né impedimenti o rallentamenti per i creditori nel recupero dei propri crediti.

7. L'Osservatorio regionale procederà semestralmente al monitoraggio sia statistico che qualitativo dell'andamento del Protocollo, avuto riguardo agli accessi alle procedure ed al loro esito.

8. Il Protocollo è aperto alla sottoscrizione da parte di altri soggetti, quali Comuni, Enti Pubblici, O.C.C., Ordini professionali, Associazioni di consumatori, Associazioni assistenziali e di volontariato, Associazioni dei creditori, e di tutti coloro che operino nell'ambito di attività oggetto del presente Protocollo e che ritengano di poter offrire un contributo per il più efficiente raggiungimento dei suoi fini, anche a supporto delle situazioni di bisogno dei beneficiari del Protocollo stesso.

9. I sottoscrittori, attuali e futuri, del Protocollo potranno concordare periodicamente le ulteriori concrete modalità operative e lo spazio di intervento di ciascuno di essi.

10. I sottoscrittori, ciascuno attraverso i propri canali e nell'ambito delle proprie attività, si impegnano a massimizzare la diffusione informativa relativa ai benefici di cui all'articolo 4 del presente Protocollo e agli altri strumenti che saranno eventualmente attivati nell'ambito della l.r. 8/2017. A questo scopo si potranno anche avviare accordi operativi con altri soggetti, come quelli citati all'articolo 8.

11. Il presente Protocollo ha durata biennale dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.

Sottoscrivono in _____ data _____

Il Presidente del Tribunale di Torino Dott.....

Il Presidente della Regione Piemonte Dott.....

Il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Dott.....

Altri aderenti.....